

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 19 gennaio 1892, *Comune di Ferrara*.

**Elezioni amministrative — Sessioni — Sedi di votazione — Facoltà della Giunta comunale** (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 63, 64).

*La Giunta municipale nel distribuire gli elettori amministrativi per sezioni, e nel fissare le sedi di queste, deve mirare a rendere più facile l'esercizio del diritto di voto.*

*Quando concorra questo scopo, possono stabilirsi sezioni col numero di elettori voluto dalla legge anche fuori del capo-luogo.*

La Sezione, ecc. — (*Omissis*) Atteso che gli art. 63 e 64 della legge com. prov. stabiliscono che quando il numero degli elettori superi 400, devesi dividere il Comune in sezioni, ciascuna delle quali però non può comprendere meno di 200 elettori e che appartiene alla Giunta comunale di determinare il luogo di riunione di ciascuna sezione;

Che nè in questa, nè in altra disposizione della legge trovasi tassativamente prescritto che i luoghi di riunione delle sezioni debbono essere tutti e sempre stabiliti in edifici compresi nel capoluogo del Comune;

Che in mancanza di tale disposizione, ed a fronte di quella che attribuisce alla Giunta comunale l'indicare i luoghi di riunione delle sezioni, senza apporre limitazione alcuna a tale facoltà, il ritenere assolutamente vietata la convocazione di una sezione elettorale fuori del capoluogo del Comune, sarebbe contrario al principio generale secondo cui devesi ritenere lecito ciò che la legge non proibisce; Che certamente non è da ritenersi per questo che la determinazione dei luoghi di riunione delle sezioni elettorali sia abbandonata ad un pieno e sconfinato arbitrio della Giunta comunale, la quale senza dubbio non avrebbe la facoltà di obbligare gli abitanti del capoluogo a recarsi per la votazione in un luogo forese, o gli abitanti di una frazione a recarsi in altra, perchè ciò porrebbe alla Giunta medesima un mezzo per esercitare nella elezione una indiretta influenza, che non è nè potrebbe essere nella intenzione del legislatore di lasciarle; e fu appunto a tal concetto che s'ispirò la decisione profferita al dì 8 maggio 1891 da questa Sezione nel dichiarare contrario allo spirito della legge l'atto col quale la Giunta comunale di Montesilvano aveva ordinata la convocazione degli elettori del capoluogo in una borgata fuori di esso.

Che per quanto la Giunta provinciale amministrativa di Ferrara ed i controricorrenti siansi industriati per rilevare nella motivazione di quella decisione qualche espressione che, presa alla lettera e staccata dal contesto, favorisse il loro assunto, il vero è però che non solo nel dispositivo ma anche nel ragionamento che lo precede — dato pure che incidentalmente vi sia stata introdotta qualche frase espressa forse in termini troppo ampi — il punto risoluto nella decisione predetta fu questo solo, che non è lecito ad una Giunta municipale l'obbligare gli elettori di un Comune a riunirsi per la votazione fuori del capoluogo di cui sono abitanti, e che sono nulle le operazioni elettorali compiute in seguito ad una tale arbitraria risoluzione;

Che quando pure una Giunta municipale si fosse limitata a convocare in luoghi foresi alcune soltanto delle sezioni, nelle quali a tenore dell'art. 63 dovesse esser diviso il Comune, potrebbe tuttavia un tale provvedimento trovarsi contrario alla legge, stante lo spirito suo, e perciò essere annullabile dall'autorità competente e produrre conseguentemente anche la nullità delle operazioni elettorali qualora codesta assegnazione di sezioni risultasse stabilita non pel giusto scopo di favorire la completa manifestazione della volontà di tutti gli elettori, ma al contrario per l'illecito fine di esercitare un'influenza partigiana sulle elezioni;

Che invece per le ragioni efficacemente esposte nel parere del Consiglio generale del 7 dicembre 1889, quando la situazione dei luoghi, la distanza dei centri secondari di abitazione dal capoluogo, la difficoltà delle comunicazioni ed altri giusti motivi consiglino di convocare qualche sezione elettorale fuori dal capoluogo, per facilitare a tutti gli elettori l'esercizio del loro diritto, la Giunta municipale coll'emanare un tale provvedimento esercita legittimamente il potere conferitole dall'art. 64 della legge, che senza limitazione alcuna e senza distinzione se i consiglieri comunali siano o no ripartiti fra distinte frazioni, attribuisce alla Giunta medesima la facoltà di indicare i luoghi di riunione delle sezioni nelle quali il Comune sia diviso a norma del precitato art. 63; nè quindi può da ciò derivare la nullità delle operazioni elettorali.

Atteso, nel caso di cui si tratta, che la Giunta municipale di Ferrara designò i luoghi di riunione fuori della città per 10 delle 24 sezioni nelle quali il Comune è diviso, al solo scopo, come si afferma, di agevolare per quegli elettori l'accesso alle urne, nè la Giunta provinciale amministrativa potè stabilire, e gli stessi controricorrenti neppure allegarono, che la Giunta municipale abbia così operato per fini partigiani.

Per questi motivi, ecc.